COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose giornaliera (2711);

Taradash ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose giornaliera (3263) 579

Gargani Giuseppe, *Presidente* 579, 582, 585, 586

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 580

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 582, 583

Casini Carlo (gruppo DC), *Relatore* 579, 583, 585, 586

Gasparri Maurizio (gruppo MSI-destra nazionale) 581, 583

Martucci Alfonso (gruppo liberale) 581

Senese Salvatore (gruppo PDS) 579, 582, 583, 585

La seduta comincia alle 14,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Senese ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose giornaliera (2711); Taradash ed altri: Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose giornaliera (3263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Senese ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose giornaliera »; e Taradash ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose giornaliera ».

Ricordo che nella seduta del 30 novembre scorso era stata aperta la discussione sulle linee generali e l'onorevole Casini aveva svolto la relazione; in quella del 1° dicembre il seguito della discussione è stato rinviato allo scopo di consentire ulteriori approfondimenti.

Proseguiamo pertanto nella discussione delle proposte di legge.

CARLO CASINI, *Relatore*. Come il presidente ha testé ricordato ho già svolto la relazione sulle proposte di legge ed ho già avuto modo di esprimere una valutazione sostanzialmente negativa sul loro contenuto.

SALVATORE SENESE. Trovo che le perplessità prospettate dal relatore, onorevole Casini, riguardino essenzialmente la disciplina futura della materia. Non credo, però, che esse possano essere estese a quella che si deve applicare a seguito della modifica normativa introdotta dal referendum.

Obiettivo del provvedimento è quello di regolare la situazione di quei soggetti che sono stati condannati per detenzione di droga in misura eccedente la dosa media giornaliera, con l'esclusione della destinazione di quella quantità a fini di traffico, di cessione o vendita.

Ancora oggi il problema posto dal referendum non appare del tutto risolto, come d'altronde ci ha confermato il ministro Conso durante l'audizione sulla situazione penitenziaria, dicendoci che vi è un certo numero di soggetti detenuti la cui liberazione – che sarebbe conseguente alla caduta della previsione incriminatrice che, lo ripeto, è quella di detenzione di sostanza in misura eccedente alla dose media giornaliera – « incontra delle difficoltà » (così testualmente si legge nel resoconto stenografico).

Tali difficoltà sono dovute spesso a dubbi interpretativi che, a nostro avviso, non hanno ragione di sussistere e che peraltro vengono correttamente superati attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 673 del codice di procedura penale. Il provvedimento in esame mira per

l'appunto a sgomberare il campo da tali dubbi ed a creare uniformità di trattamento, soltanto per quel che riguarda il passato, senza pregiudicare in nessun modo la normativa eventualmente da introdurre per disciplinare complessivamente la materia. Le perplessità del collega Casini sono invece tutte proiettate sul versante futuro. Ed in questo senso trovo che non vi sia corrispondenza tra le sue preoccupazioni e l'oggetto del provvedimento.

Tale divaricazione concettuale appare ancora più forte nei tre emendamenti presentati dall'onorevole Anedda i quali tendono a prefigurare un nuovo regime della detenzione di droga o di sostanze psicotrope, proiettandosi così proprio su un piano che deliberatamente le proposte di legge intendevano lasciare impregiudicato. Infatti, non ci sembra assolutamente il caso, in sede legislativa ed attraverso il veicolo di una leggina che ha effetti assolutamente limitati, di affrontare questa tematica sulla quale esistono legittime posizioni e sensibilità diverse.

Invito, pertanto, i colleghi a valutare bene l'oggetto dell'intervento proposto: si tratta di far cessare la detenzione per alcune decine o alcune centinaia di persone. Certo, non sarà un grande contributo allo sfollamento delle carceri. Ritengo, però, che quando si ha la possibilità di intervenire per far cessare una detenzione che non ha titolo, non dovremmo rimanere insensibili, prescindendo dalle diverse opinioni in materia.

GIANFRANCO ANEDDA. Nutro molte perplessità sulle proposte di legge al nostro esame perché, da un lato, mi sembra che esse mirino a regolare quanto è già regolato e, dall'altro, aumentino le incertezze già esistenti.

Ho detto che mi sembra che regolino quanto è già regolato perché, se la norma è soppressa, anche in sede di esecuzione il giudice dell'esecuzione non potrà far altro che dire che la detenzione non è legittima perché quel soggetto è stato condannato per un fatto che non è più considerato reato. Non c'è dunque bisogno di alcuna specificazione.

A proposito delle incertezze, per spiegarmi mi rifaccio al testo delle proposte di legge. L'affermazione secondo la quale « l'acquisto o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura eccedente la dose media giornaliera già prevista dagli articoli 75 e 78 del citato testo unico » consente di ritenere, o pone al giudice il dubbio che così possa essere ritenuto, che, qualunque sia la quantità della sostanza, comunque la mera detenzione della sostanza stessa porti alla non previsione del fatto come delitto, considerato che, abolita la dose media giornaliera, non ha importanza la quantità detenuta.

Nella proposta di legge è previsto anche che le sentenze sono revocate « salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da quello personale ». Si pretende, cioè, che esista una prova positiva in ordine alla destinazione e non derivabile da argomentazioni più o meno logiche. La conseguenza di tutto ciò è che, in sede di interpretazione, si possa affermare che chi possiede un chilogrammo di cocaina e sia stato condannato per il possesso ed abbia dichiarato che lo deteneva per uso personale, sia oggi non punibile. E ciò francamente mi sembra davvero eccessivo. Aggiungo che trasportare in sede di esecuzione una prova riferita agli atti, che non avevano queste finalità per cui non erano state compiute indagini per accertare la destinazione della droga, mi sembra che crei più confusione che altro.

Per tutte queste ragioni, il gruppo del movimento sociale potrebbe dare il proprio assenso alle proposte di legge se si stabilisse, anche per il passato, una quantità che costituisca lo spartiacque tra il lecito ed il non lecito, che potremmo individuare ragionando insieme. Non possiamo comunque consentire che si lasci indeterminata la quantità posseduta, depenalizzando così qualunque tipo di detenzione. Questo è il senso dei nostri emendamenti che non sono riferiti esclu-

sivamente al futuro, ma anche e soprattutto al passato allo scopo di dare certezza anche a quanto è già avvenuto.

MAURIZIO GASPARRI. Desidero aggiungere alcune considerazioni a quanto ha già detto con molta chiarezza il collega Anedda. Il nostro gruppo ha colto l'occasione della discussione delle proposte di legge – che disciplinano alcune situazioni create dal referendum, da noi per altro non condiviso – per proporre la modifica anche di altri aspetti della normativa toccata dal referendum medesimo. In altre parole, proponiamo che venga ripristinato un tetto che consenta agli operatori del diritto di distinguere tra consumatore e spacciatore.

Nella normativa oggetto del referendum, infatti, era contenuto il concetto di dose media giornaliera che, per l'appunto, consentiva di definire il limite oltre il quale scattavano sanzioni di un certo tipo. Noi sappiamo – e meglio di noi lo sanno gli operatori della giustizia – che dopo quel referendum si è determinata la massima incertezza e discrezionalità. È saltato ogni tipo di argine per cui il poliziotto ed il carabiniere che si trovano di fronte ad una persona che eccepisce l'uso personale, non possono far nulla. In altre parole, siamo tornati alla situazione precedente alla legge Jervolino-Vassalli e così lo spacciatore riesce quasi sempre a sfuggire alle sanzioni. Tant'è che si sono verificati dei casi davvero « allucinanti » che hanno spinto la magistratura, ad esempio a Genova, a diramare circolari interpretative per la polizia e per i carabinieri che stabilivano tetti incredibili, quali dieci grammi di eroina o cento di cocaina, che tutti sappiamo essere quantità enormi di droga: dieci grammi di eroina possono infatti essere trasformati in moltissime dosi.

Per tutti questi motivi abbiamo proposto di intervenire sulla legge. Anche se è stato abolito il concetto di dose media giornaliera - che sicuramente non può essere ripristinato – non possiamo dimenticare che è stato abolito quel tetto: ciò non vuol dire che il Parlamento non possa indicarne altri per distinguere la quantità di droga che si può considerare sanzionabile con interventi di carattere amministrativo o di altra natura e quella oltre la quale si rientra nei casi di spaccio disciplinati da disposizioni che non sono state abrogate.

Poiché i provvedimenti in esame toccano anche questo argomento, abbiamo ritenuto di presentare un emendamento che interviene sull'articolo 75 della legge oggetto del referendum per indicare un tetto pari al doppio della dose media giornaliera. Ripeto che il referendum riguardava un quesito specifico: abolito quel limite – che sappiamo bene non può essere ripristinato – nulla vieta che il Parlamento indichi un tetto più elevato affinché gli operatori di polizia ed i magistrati, che devono interpretare la legge e decidere caso per caso, arrivando spesso a quelle situazioni abnormi che spinsero il legislatore alla emanazione della legge Jervolino-Vassalli, dispongano di un criterio il più obiettivo possibile. Riteniamo che quella odierna sia l'occasione per riaprire la discussione sul tema. Anche se ci troviamo alla fine della legislatura ed in un contesto politico che forse non è dei migliori, pensiamo che l'argomento non possa essere chiuso approvando una leggina che si limita ad affrontare un aspetto particolare senza tornare sulla grande questione della droga, così come si prospetta dopo il referendum, prendendo atto del risultato di quest'ultimo ed intervenendo nei limiti che le leggi ed il voto popolare impongono di non superare.

ALFONSO MARTUCCI. La materia è stata affrontata e dissodata da vari punti di vista sia nella relazione dell'onorevole Casini, sia negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

La mia è una posizione certamente favorevole alle proposte di legge la cui *ratio* mi sembra assolutamente condivisibile perché esiste una disparità fra soggetti che, con l'immediata applicazione della normativa postreferendaria, non vengono giudicati e soggetti che invece lo sono già stati e conseguentemente con-

dannati; disparità che colpisce non solo gli operatori della giustizia, ma anche il semplice cittadino.

La questione va dunque risolta. Resta aperto il problema di conciliare l'esigenza di evitare tale disparità – sulla quale mi sembra tutti concordino – e quella di dare una rivalutazione sul piano quantitativo allo spartiacque che si è posto sempre tra dose media giornaliera detenuta a fini di uso personale e detenzione a fini diversi.

Se, pur dentro i tempi stretti a nostra disposizione, fosse possibile valutare sia le disposizioni di cui alle proposte di legge sia gli emendamenti presentati, sarei particolarmente soddisfatto perché avremmo non solo corrisposto ad una *ratio legis* che condivido appieno, ma anche conferito un minimo di ordine capace di evitare il perpetuarsi di equivoci.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo comprende le motivazioni delle proposte di legge, che in definitiva mirano a snellire un'attività che è già consentita dalla legislazione vigente, anche se attraverso procedure più complesse.

Rovesciando una sorta di presunzione, le proposte di legge consentirebbero l'immediata liberazione, salvo un accertamento successivo. Gradirei, comunque, un chiarimento sul punto.

SALVATORE SENESE. Il chiarimento è presto dato: risulta dalla lettura del testo che le sentenze di condanna sono revocate « salvo che... ». In particolare, sono revocate ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale, quindi attraverso il procedimento dell'incidente di esecuzione nel corso del quale, per un verso, si accerta che la condanna sia stata solo per detenzione di sostanze in misura eccedente la dose media giornaliera e, per altro verso, si entra nel merito del processo, con un qualcosa in più che non il mero accertamento che il capo di imputazione porti quella formulazione. Occorre infatti accertare se dagli atti risultino elementi non valorizzati in sentenza – perché all'epoca non era necessario farlo – che consentano la scarcerazione. Non dimentichiamo che molte sentenze erano più o meno così redatte: poiché è provato che il soggetto deteneva droga in misura ics eccedente la dose media giornaliera, esso viene condannato.

La mia proposta di legge si dà carico addirittura di una situazione del genere e demanda al giudice dell'esecuzione di entrare nel merito, di andare a vedere gli atti per formarsi così un convincimento in base a tutti gli elementi a disposizione, tra cui ovviamente è compresa anche la quantità.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con l'incidente di esecuzione si potrebbe raggiungere lo stesso risultato.

PRESIDENTE. Quello indicato dall'onorevole Senese è una sorta di incidente di esecuzione obbligatorio.

SALVATORE SENESE. È proprio così. La proposta di legge è tutta qui, con l'aggiunta che l'incidente di esecuzione obbligatorio si aprirebbe, per così dire, ad un esame nel merito, il che, a tutta prima, potrebbe in qualche modo turbare i giuristi considerato che per anni si è detto che per l'incidente di esecuzione il giudice dell'incidente non poteva entrare nel merito. Questo dato è però superato dalla normativa in materia di continuazione.

Con la mia proposta di legge utilizzo, dunque, gli sviluppi già contenuti nella legislazione – sviluppi unanimemente salutati dalla dottrina come un affinamento della struttura dell'incidente di esecuzione – allo scopo precipuo di rispondere alle preoccupazioni espresse da varie parti. Allo stato attuale, nessuno impedisce al detenuto che sia ben assistito – e sottolineo questa espressione – di chiedere l'incidente di esecuzione. Nella maggior parte dei casi, quando ciò avviene, il giudice valuta se il detenuto è stato

condannato per detenzione di droga in misura eccedente la dose media giornaliera e se nel capo di imputazione non risulta alcun riferimento allo spaccio, e conseguentemente ne ordina la scarcerazione.

Tutto ciò si verifica – e lo rilevava anche il ministro Conso – soltanto nei casi in cui il detenuto tossicodipendente o comunque il detenuto per possesso di droga in misura eccedente la dose media giornaliera è bene assistito. Sappiamo che vi sono moltissimi casi nei quali queste persone non godono di nessuna assistenza; nessuno si preoccupa della loro situazione e costoro continuano a rimanere in carcere, con le conseguenze e i disagi che conosciamo.

Vorrei invitare la Commissione, se il presidente me lo consente, a non procedere in modo segmentato, senza sapere oggi quello che si è detto ieri. Se ieri abbiamo rilevato che è un problema la presenza di questi detenuti che, a stregua di legge, tali non dovrebbero essere, non vedo perché non dovremmo approntare questo strumento che sostanzialmente è un *input* alla magistratura di esecuzione a che riesamini la loro posizione.

L'onorevole Gasparri, con grande franchezza, ha ribadito quanto io avevo detto all'inizio del mio intervento e cioè che il suo gruppo vorrebbe profittare di questa occasione per introdurre dei criteri che in qualche modo ancorino a dei parametri. Ho già fatto delle obiezioni a questo tipo di approccio che non ripeterò, limitandomi soltanto a farne una di carattere prettamente giuridico-costituzionale: nessuna legge – e sul punto richiamo l'attenzione del collega Casini – può introdurre un criterio che può essere opposto a chi ha commesso il fatto prima dell'introduzione del criterio stesso. Rischieremmo, quindi, di commettere un grosso svarione.

MAURIZIO GASPARRI. Noi intendiamo modificare la legge vigente.

SALVATORE SENESE. Siccome con le proposte di legge ci occupiamo soltanto delle sentenze passate in giudicato, introdurre questo criterio, che può valere solo per il futuro e non anche per il futuro, rappresenterebbe una violazione di principi fondamentali della Costituzione, ai quali l'onorevole Anedda – gliene do atto – più volte si richiama nei suoi interventi.

L'onorevole Gasparri sostiene che non è così, ma devo contraddirlo ricordando che, sulla base di una interpretazione che sarebbe condivisa da chiunque si intenda di diritto, le cose stanno proprio come io ho detto.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo prende atto che, tutto sommato, lo scopo dell'iniziativa legislativa all'esame della Commissione è quello di consentire che si raggiunga *de plano* un risultato che, comunque, già si potrebbe realizzare attraverso l'incidente di esecuzione. Per queste ragioni, il Governo si rimette alla Commissione.

CARLO CASINI, *Relatore*. A me pare, signor presidente, che le questioni non siano così semplici. Il dato di fatto fondamentale è che la volontà referendaria non era affatto quella di stabilire che la detenzione, comunque verificatasi, è depenalizzata; al contrario, esso ha stabilito che non si deve essere condannati per la detenzione di una quantità superiore alla dose media giornaliera, ferme restando tutte le altre norme che puniscono la detenzione a fini di spaccio.

Il problema pratico consiste nel fatto che, essendo irrilevante nel giudizio penale prima del referendum l'indagine sull'elemento soggettivo dell'intenzione di detenere per vendere o meno, non si può dare affatto per acquisito che – a meno che non risulti la prova contraria, che cioè vi era l'intenzione di vendere – chiunque detenesse droga deve essere scarcerato. Si fa riferimento ad una presunzione che di per sé non ha motivo di essere in alcun modo ritenuta ragionevole e che, comunque, riguarda un aspetto che non poteva essere, ed in molti casi non è stato, oggetto di indagine.

Nel pieno rispetto del referendum a me pare che, se si deve comunque fare una legge in materia, bisogna fornire un criterio il più possibile obiettivo al giudice dell'esecuzione – che non può compiere altre indagini istruttorie, ma solo leggere gli atti e valutarli – che gli consenta di scarcerare chi deve esserlo e di lasciare dentro chi deve essere detenuto; il tutto, lo ripeto, sulla base degli elementi in suo possesso perché altri non può raccoglierne.

Per questi motivi, non posso concordare con il collega Anedda allorché propone di introdurre una regola fissa – pari al doppio o al triplo della dose media giornaliera – perché esiste il risultato referendario che non ha certo introdotto questo limite. Caso mai, quest'ultimo potrebbe essere imposto con una legge di carattere generale, che comunque deve riguardare il futuro e mai il passato. Il problema fondamentale resta però quello di offrire al giudice dell'esecuzione un criterio che gli consenta, senza eccessi soggettivi – come purtroppo si sta verificando da varie parti – di interpretare il solo materiale di cui dispone.

Su questa base, l'unico elemento oggettivo cui si può fare riferimento è la quantità della droga, che non possiamo definire perché non lo consente l'esito del referendum, ma che possiamo indicare nella modica quantità come criterio di interpretazione autentica. In altre parole, se la quantità di droga detenuta supera una certa quantità, è facile presumere che fosse destinata allo spaccio. A Livorno è accaduto che per una persona in possesso di mezzo chilo di eroina nessuno ha scritto nel giudicato che il fine fosse di spaccio: chi può dire, *rebus sic stantibus* e in base al giudicato, che lo scopo della detenzione fosse quello dell'uso personale? A una persona del genere bisognerebbe opporre un rifiuto alla richiesta di scarcerazione, considerato che la quantità fa presumere che lo scopo della detenzione fosse proprio di spaccio.

Ritengo, pertanto, che il concetto di modica quantità – rifiutato con la legge Jervolino-Vassalli – sia il solo che può entrare a far parte del contesto delle proposte di legge in esame. Occorrerà comunque valutare prima se dalla motivazione della sentenza risulti – e non dal dispositivo che non poteva occuparsene – che una quantità pur minima di sostanza stupefacente detenuta era destinata allo spaccio perché ad esempio l'imputato lo aveva ammesso. Se il fine risulta nella motivazione, la quantità dunque non rileva. Viceversa, potrebbe risultare, perché provato e detto in motivazione, che una quantità non modica fosse invece destinata all'uso personale. Nella maggior parte dei casi, però, ci si trova di fronte al silenzio: non resta allora che riferirsi in modo esplicito alla modica quantità.

Detto questo, il mio giudizio sostanzialmente sfavorevole nasce dalla preoccupazione che, attraverso il grimaldello di un'interpretazione autentica del risultato referendario, si introduca un presupposto di fatto capace di condizionare l'intervento futuro del legislatore. Oggi si fa rilevare la disuguaglianza di trattamento fra chi è stato giudicato prima e chi dopo il referendum. Domani si potrà dire, considerato che ormai il dato rilevante è diventato quello del fine di uso personale, che lo stesso concetto deve valere per il futuro. Una simile prospettiva mi sembra estremamente pericolosa, soprattutto ove oggi non facessimo riferimento alla modica quantità.

Devo dire però che l'eventuale riferimento alla modica quantità che io suggerisco – e che non dovrebbe risultare di difficile accettazione da parte dei colleghi – ai fini della valutazione del pregresso, rende la legge sostanzialmente inutile perché prospetta una situazione uguale a quella che oggi si presenta in sede di esecuzione in tutti i tribunali d'Italia; aggiungo: con una certa larghezza per i detenuti che vengono scarcerati in misura maggiore di quanto consentirebbe un'interpretazione rigorosa delle norme che ho richiamato.

In sintesi, invitando la Commissione a valutare gli aspetti sin qui richiamati, ribadisco che non sono particolarmente favorevole all'iniziativa legislativa in og-

getto; se la si deve accettare, si introduca almeno – e proporrò uno specifico emendamento in questo senso – il concreto riferimento, in caso di silenzio della motivazione, alla modica quantità.

PRESIDENTE. Allo scopo di indirizzare il dibattito, desidero far rilevare che l'interpretazione del Governo è diversa da quella del relatore perché il primo ritiene, sulla base dell'interpretazione autentica fornita anche dall'estensore della proposta di legge, che quest'ultima in qualche modo sia *inutiliter data* perché si può sempre far ricorso all'incidente di esecuzione, dietro sollecitazione dell'interessato.

Ritengo però che un'interpretazione per così dire « a ritroso » delle motivazioni per le quali è stata stesa la sentenza vada un po' al di là di quanto è consentito in qualunque norma di legge. Infatti, se l'incidente di esecuzione deve portare ad una soluzione, non credo debba essere mai valutato il modo in cui è stata stesa la sentenza. In altri termini, se la responsabilità è di un certo tipo, comunque acclarata, tutte le motivazioni o la mancata indagine perché inutile in quel periodo, non possono essere oggi valide ad inficiare quella stessa sentenza. Francamente questa mi sembra una contraddizione o, se volete, una sorta di un processo alle intenzioni.

CARLO CASINI, *Relatore*. Faccio un esempio: se oggi una legge stabilisse che chiunque detiene armi senza essere in possesso del porto d'armi è punito in un certo modo e domani venisse introdotta un'innovazione legislativa riguardante il fine, per il passato dovrò pure indagare se tale fine c'era o non c'era.

SALVATORE SENESE. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Su questo aspetto anch'io nutro grandi perplessità.

Ribadisco, comunque, che l'interpretazione del Governo e quella del relatore mi sembrano diametralmente distanti, per cui mi attesterei – come orientamento per la Commissione – sulla valutazione che l'intervento legislativo tutto sommato ha un tono minore rispetto a quello che gli si vuole conferire. L'onorevole Senese con la sua proposta di legge si è fatto carico di un problema che tutti conosciamo, cioè quello della grande difficoltà per tante persone di essere attori, di prendere l'iniziativa. Siccome esiste la riserva sulla valutazione che si può operare nell'incidente di esecuzione, mi sembra vi siano sufficienti garanzie a che non venga scarcerato chi non deve esserlo.

Occorrerà, dunque, non introdurre previsioni per il futuro ed evitare di imbarcarsi nella valutazione del concetto di modica quantità. Così facendo, andremmo al di là dei nostri compiti, entrando in un contesto che difficilmente potrebbe continuare ad essere analizzato in sede legislativa. Se, invece, ci limitiamo a regolare le situazioni pregresse, con le garanzie tipiche dell'incidente di esecuzione, potremo condurre in porto il provvedimento. Mi sembra dunque opportuno non addentrarci nelle valutazioni suggerite dal relatore il quale mi sembra essere contrario per ragioni ideologiche.

CARLO CASINI, *Relatore*. Mi permetto di far notare che è la stessa proposta di legge a recare la frase « qualora risulti dagli atti ». Io aggiungo soltanto che dagli atti può non risultare quanto interessa per cui occorrerà andare a rileggere gli interrogatori per espungere quelle parti che non hanno costituito oggetto del giudizio. In parole povere, bisognerà vedere se negli atti vi sia o meno l'indicazione della quantità della droga. Se la proposta è onesta, deve dirlo specificamente.

SALVATORE SENESE. Non avrei nessuna difficoltà a scrivere un'espressione del genere: « salvo che dagli atti risulti una quantità tale o elementi tali i quali escludono... ». Un riferimento alla quantità strutturato in questo modo avrebbe il vantaggio, dal punto di vista dell'onorevole Casini, di rendere immediatamente

impugnabili quelle pronunce che, in presenza di una quantità pari a mezzo chilo di eroina, hanno ritenuto tuttavia che esistesse il fine di uso personale.

Per le stesse ragioni che inducono l'onorevole Casini a non accettare i parametri fissati negli emendamenti del collega Anedda, io sarei invece molto perplesso nell'inserire il concetto di modica quantità. Quest'ultimo ha fatto parte della nostra legislazione, nella fase precedente alla legge Jervolino-Vassalli, ed è stato sottoposto a fortissime critiche proprio perché era difficile stabilire cosa con esso si volesse indicare. Pertanto con il riferimento ad una quantità tale che di per sé, nell'ambito dell'obbligo di motivazione che incombe al giudice, sia tale da indicare l'uso a fini di spaccio, probabilmente riusciremmo a valorizzare la portata del provvedimento. Ritengo che su una proposta del genere sia possibile trovare un accordo, sempre che si abbia davvero l'intenzione di approvarla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO CASINI, *Relatore*. Su questa base è senz'altro possibile trovare un accordo.

Propongo pertanto che venga assunta come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 2711.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di sollecitare alle competenti Commissioni il prescritto parere sulla proposta di legge n. 2711, testé adottata come testo base, nonché di trasmettere loro, per il parere, tutti gli emendamenti presentati.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Ricordo ai colleghi che la Commissione è convocata per domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 8,30.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 16 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO